



CITTA' DI MOGLIANO VENETO

P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO
tel. 041/590.25.58 - fax 041/590.04.03

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

Staff del Segretario Generale
Gestione Contenzioso e Contratti
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luisa Greggio

Responsabile Istruttoria: Dott.ssa Monica Fallai

Orario ufficio: Lunedì, mercoledì, venerdì 9.00/12.00
Martedì e giovedì previo appuntamento

Piazza Caduti, 8
31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono ufficio: 041. 59.30.223

Fax ufficio: 041. 59.30.296

Prot.n. 14599

Mogliano Veneto, lì 27.04.2018

Egr. Dirigenti
Arch. Salvina Sist
Dott. Roberto Comis
Dott.ssa Rita Corbanese
Sede

Egr. Comandante della Polizia Locale
Dott. Stefano Forte
Sede

OGGETTO: Circolare relativa agli adempimenti conseguenti al recepimento del Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture sottoscritto il 06.12.2017, ad integrazione del Protocollo di legalità del 07.09.2015 recepito il 15.12.2015.

Con riferimento al Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici sottoscritto con la Prefettura - UTG di Treviso dall'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto in data 06.12.2017, si trasmette la seguente circolare al fine di agevolare gli adempimenti ivi previsti da parte degli uffici dell'Ente ed evidenziare le novità introdotte con tale strumento di legalità.

Si evidenzia, preliminarmente, che le procedure e i contratti relativi ad appalti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture dell'Ente risultano già adeguati alle importanti previsioni contenute all'interno del Protocollo di legalità sottoscritto a Venezia il 07.09.2015 dai Prefetti del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto e dai Presidenti dell'U.P.I. e dell'A.N.C.I. Veneto, recepito dal Comune di Mogliano Veneto con la deliberazione di

Giunta Comunale n. 317 del 15.12.2015.

Il Protocollo sottoscritto con la Prefettura di Treviso a dicembre 2017, come espressamente evidenziato, conferma i contenuti del precedente Protocollo di legalità regionale con riguardo alle particolari clausole da inserire negli atti di gara e nei contratti, apportando alcune parziali modifiche ed integrazioni.

Si evidenzia, in primo luogo, che il Protocollo di legalità sottoscritto il 06.12.2017 modifica le tipologie d'intervento interessate ed abbassa le soglie per lavori, servizi e forniture.

Prevede, inoltre, all'art. 5 sanzioni di tipo economico in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati previsti dal Protocollo, previa diffida da parte della Stazione Appaltante.

Introduce il "Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici" da allegare quale parte integrante a tutti i contratti pubblici.

Il Protocollo di legalità Provinciale si applica agli appalti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, come di seguito indicati:

- appalti di opere o lavori di importo uguale o superiore a € 1.000.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
- subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 150.000,00;
- Indipendentemente dal valore in caso di contratti e subcontratti inerenti le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 L. n. 190/2012 ed alla fornitura di servizi di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale (attività sensibili). Per detti subcontratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 può essere rilasciata previa autocertificazione, fatta salva la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie.

Il Protocollo stabilisce preliminarmente che le Stazioni appaltanti, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto ovvero alla autorizzazione ai subappalti e/o ai subcontratti, devono acquisire (fatta salva la consultazione dell'elenco, cd. "White list") mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) le informazioni di cui all'art. 91 del Codice Antimafia sul conto delle imprese interessate.

In caso in cui la Prefettura emetta informazioni antimafia del valore interdittivo le stazioni appaltanti si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e dall'Anac con le linee guida del 27.01.2015 prima di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Tenuto conto che l'Amministrazione si avvale di due SUA ed in particolare della Stazione Unica appaltante della Provincia di Treviso e della Stazione Unica appaltante Federazione dei Comuni del Camposampierese e che le due Stazioni possono utilizzare modalità e modulistiche parzialmente diverse, si ritiene opportuno e necessario predisporre un articolo unico da inserire nei capitolati e/o atti di gara e nei contratti, contenente gli

obblighi previsti dal Protocollo di Legalità, oltre ad uno specifico articolo sugli obblighi relativi alla tracciabilità. Tale modalità appare utile al fine di agevolare il lavoro degli operatori nella redazione degli atti di gara nonché la completa attuazione in ogni procedimento degli impegni previsti dal Protocollo, potendo nel contempo, garantire una migliore e più immediata conoscenza delle clausole di riferimento da parte dei soggetti concorrenti.

Si riportano di seguito l'articolo contenente le clausole già previste dal precedente Protocollo e confermate dal Protocollo sottoscritto in data 06.12.2017, aggiornate con le modifiche ed integrazioni, nonché l'articolo sulla tracciabilità dei flussi finanziari già inserito nei nostri documenti, da mantenere.

ARTICOLO CONTENENTE LE CLAUSOLE OBBLIGATORIE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI E/O ATTI DI GARA OLTRE CHE NEI CONTRATTI:

“Obblighi a carico dell'appaltatore ai sensi del Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Treviso in data 06.12.2017 e specifiche ipotesi di risoluzione del contratto”.

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dal Comune di Mogliano Veneto con la Prefettura - UTG di Treviso in data 06.12.2017 al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nel contratto di subappalto o in altro subcontratto.

2. L'appaltatore dovrà trasmettere i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'I.N.A.I.L. (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici.

L'appaltatore, durante la fase dell'esecuzione dell'appalto, dovrà trasmettere al Committente la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alla prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

3. L'appaltatore si obbliga, ad inizio lavori o comunque prima dell'inizio della prestazione per tutti i subcontratti che non sono subappalti, a comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco,

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 5 del Protocollo di legalità sottoscritto in data 06.12.2017.

4. Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti della ditta appaltatrice (contraente) e/o della ditta ausiliaria in caso di avvalimento.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'appaltatore anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, nel contratto di subappalto ovvero in altro subcontratto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.

5. L'appaltatore si impegna alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola di risoluzione immediata ed automatica, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, nel contratto di subappalto ovvero in altro subcontratto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale.

6. L'appaltatore si obbliga a nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso prefettizio di accesso e di accertamento di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011.

Il "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata, indicazione relativa alle

opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere. Dovrà altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cui sopra giustificherà, ove richiesto, la ragione di tali forniture alle Forze di Polizia.

7. La stazione appaltante non autorizzerà l'appaltatore a stipulare contratto di subappalto a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di gara e non risultate aggiudicatarie.

8. L'inosservanza, da parte dell'appaltatore, dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui ai punti dal n. 1 al n. 7 è sanzionata, previa diffida da parte della stazione appaltante:

- in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni;
- in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei sopradescritti tentativi di pressione criminale.

L'appaltatore si impegna ad inserire analoga clausola nel contratto di subappalto o in altro contratto con riguardo alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53, della Legge 06.11.2012, n. 190 e alla fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggiamento di personale, con la precisazione che l'omessa comunicazione alla Stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

10. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva al Committente ed alla Prefettura, dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e darà luogo alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente punto 10. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'A.N.A.C.. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'A.N.A.C. che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11.08.2014, n. 114.

ARTICOLO SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DA RIPORTARE NEI CAPITOLATI E/O ATTI DI GARA OLTRE CHE NEI CONTRATTI:

"Tracciabilità dei flussi finanziari".

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali l'appaltatore, l'eventuale subappaltatore e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai pagamenti relativi all'appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori/servizi/forniture in oggetto devono essere registrati sul conto corrente dedicato, riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al precedente periodo, il codice unico di progetto (CUP) salvo le eccezioni previste dalla legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o

della società Poste italiane Spa il presente contratto è risolto immediatamente di diritto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, con la precisazione che la violazione di tali obblighi comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

Le parti si danno atto che il codice identificativo gara (CIG) di questo appalto è il seguente: _____ mentre il codice unico di progetto (CUP) è _____

In particolare si evidenzia che il Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Treviso comprende, quale parte integrante, il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" che dovrà pertanto essere allegato ai contratti stipulati dall'Ente e sottoscritto unitamente agli operatori economici.

L'Ufficio contratti procederà, nei prossimi giorni, a predisporre ed a mettere a disposizione degli uffici gli articoli sopra riportati con le piccole modifiche da apportare nel caso di appalti di servizi e forniture.

Precisato quanto sopra con riguardo al tema degli appalti, si sottolinea che, rispetto al precedente, il Protocollo sottoscritto in data 06.12.2017 introduce nuove previsioni nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica nonché in merito alle attività economico – commerciali, di cui si raccomanda un'attenta lettura.

Il Protocollo prevede, in particolare, all'art. 7 l'impegno da parte delle Amministrazioni sottoscrittrici, a non alienare o locare i propri beni immobili a soggetti nei cui confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura di Treviso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal D.Lgs. n. 159/2011 - Codice Antimafia indicate dallo stesso articolo 7.

Introduce all'art. 8 azioni a tutela della legalità nel campo dell'edilizia e dell'urbanistica, con riferimento alle quali si prevede la possibilità di richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia anche nei confronti dei soggetti privati sottoscrittori delle convenzioni di lottizzazione, nei casi in cui siano contemplate opere a scomputo di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, nonché l'impegno ad acquisire le autocertificazioni antimafia per ogni singolo atto concessorio e la possibilità di richiedere le informazioni antimafia per tutti gli interventi superiori ai 15.000 mc e per gli interventi attinenti ad attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali.

All'art. 9 prevede azioni per la tutela della legalità e del contrasto delle infiltrazioni nelle attività economico – commerciali attraverso lo sviluppo di uno scambio informativo per l'intercettazione di eventuali fenomeni di riciclaggio, usura ed estorsione.

In tale contesto il Comune si impegna a monitorare subentri ripetuti nelle licenze commerciali di società diverse o della medesima società, volture ripetute di una medesima licenza commerciale ed a trasmettere semestralmente le risultanze del monitoraggio alla Prefettura di Treviso.

Si invitano le SS.LL. a sensibilizzare il personale interessato alle nuove previsioni del Protocollo di Legalità e ad un'attenta lettura di quanto nello stesso riportato, ricordando che i relativi atti risultano pubblicati in Amministrazione trasparente – Sezione Altri contenuti – Prevenzione della corruzione.

Cordiali saluti.

II SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Luisa Croggio)

